

## **TI\_GERICHTE 52.1995.37 vom 31. März 1995**

TI Tribunale d'appello, 1995-03-31, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1995.37](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1995.37)

FR: TI\_GERICHTE 52.1995.37 du 31 mars 1995

IT: TI\_GERICHTE 52.1995.37 del 31 marzo 1995

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

febbraio 1991 è invece cresciuta in giudicato contestualmente al suo rilascio per assenza di opposizione; che la violazione materiale imputabile ai resistenti è quindi di 2 cm, per rapporto alla prima licenza, e di 13 cm per rapporto alla seconda; che irrilevanti sono al riguardo le contestazioni che la ricorrente solleva con riferimento all'ubicazione del fabbricato rispetto al confine fra i fondi delle parti; che infondate sono invece le censure sollevate in relazione al dislivello di 40 cm che intercorre fra il piede della facciata S ed il suddetto confine: determinante, in base all'art. 13 LE 1973 (= 40 cpv. 1 LE 1991), è il livello del terreno sistemato ai piedi della facciata; che nell'ipotesi più sfavorevole ai resistenti il sorpasso di altezza denunciato dalla ricorrente (13 cm) non giustifica l'adozione di provvedimenti di rettifica; che per il principio di proporzionalità, violazioni minime, senza rilevanza per l'interesse pubblico giustificano l'adozione di misure di ripristino soltanto se ledono l'interesse del vicino; che, in concreto, la difformità lamentata dalla ricorrente non lede l'interesse pubblico e non pregiudica nemmeno l'interesse della ricorrente; data l'ubicazione della casa della ricorrente (a valle ed a S dello stabile dei resistenti), il sorpasso non limita infatti né l'insolazione, né la vista; tanto meno la costringe a rispettare una maggior distanza dal confine in caso di riedificazione del suo fondo; che, così stando le cose, il rifiuto del municipio di promuovere un'azione di ripristino nei confronti dei resistenti merita di essere confermato; che il ricorso va quindi respinto addebitando all'insorgente la tassa di giustizia e congrue ripetibili; visti gli art. 49, 57 LE 1973; 52 LE 1991 35 NAPR di \_\_\_\_\_; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmM dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- (mille) è a carico della ricorrente, che rifonderà fr. 1'500.-- (millecinquecento) ai resistenti a titolo di ripetibili.

#### **E. 3**

Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo: Il  
presidente: \_\_\_\_\_ Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.